

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 27 dicembre 2016, n. 151 **Mantenimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio specialistico di odontoiatria del Dott. Francesco Cazzella, a seguito del trasferimento definitivo da Monteroni (LE) - Via A. De Gasperi n. 49 a Novoli (LE) – Via Matteotti angolo Via Miglietta, ai sensi degli artt. 28 bis e 24, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..**

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell'offerta.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e governo dell'offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'ambulatorio specialistico di odontoiatria del Dott. Francesco Cazzella, sito nel Comune di Monteroni (LE) alla Via A. De Gasperi n. 94, già titolare di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento provvisorio, attualmente rientra fra le strutture specialistiche private accreditate per la branca di odontoiatria, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i..

L'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 (*trasferimento definitivo delle strutture accreditate*) dispone che:

- “1. L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.*
- 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.*
- 3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo*

1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.
5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.
6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede.”.

L'art. 24 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., per il rilascio dell'accreditamento istituzionale, dispone al comma 3, che “Ai fini della concessione dell'accreditamento, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone gli atti conseguenti. Le valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento sono effettuate con periodicità triennale e ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata. Gli oneri derivanti dall'attività di valutazione sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta Regionale.”.

L'art. 29, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. dispone che “Nelle more della regolamentazione della materia, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui al comma 3 dell'articolo 24, il Dirigente del settore sanità si avvale dei Dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture della Aziende USL regionali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”.

Con istanza del 18 luglio 2014, trasmessa al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) ed al Direttore Generale della ASL LE, il Dott. Francesco Cazzella ha comunicato che “a causa della richiesta formale e perentoria di rilascio dell'immobile da parte del proprietario (vedi comunicazione allegata) presso cui è attualmente allestito il proprio studio professionale oggetto di autorizzazione sanitaria e di accreditamento, si trova nella impossibilità oggettiva e non imputabile a propria responsabilità di poter proseguire l'attività presso la sede attuale di Monteroni di Lecce” ed ha chiesto “il rilascio da parte di codesta Regione dell'autorizzazione preventiva al trasferimento definitivo.”.

Con Determina Dirigenziale n. 29 del 03/02/2015, ad oggetto “Autorizzazione regionale al trasferimento definitivo, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, dell'ambulatorio specialistico di odontoiatria del Dott. Francesco Cazzella, da Monteroni (LE) a Novoli (LE), ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.”, il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA)

ha autorizzato il trasferimento di sede dell'ambulatorio specialistico di odontoiatria del Dott. Francesco Cazzella, con la precisazione che:

*“-ai sensi del comma 4 dell’art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all’esercizio per trasferimento di cui all’art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
- ai sensi del comma 5 dell’art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell’art. 29, su richiesta del Comune di Novoli (LE), competente nel caso di specie al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento”.*

Con nota prot. n. 33418 del 24 febbraio 2016 il Dirigente U.O.G.R.C. della ASL LE ha informato la scrivente Sezione che *“Con nota prot. n. 3517 del 12/01/2016 il Dr. Cazzella Francesco – cod. reg. 893185 – ha comunicato l’avvenuto trasferimento con decorrenza 08/01/2016 dal Comune di Monteroni via De Gasperi, 94 al Comune di Novoli via Matteotti ang. via Miglietta”, allegandovi copia della suddetta comunicazione e dell’“Autorizzazione Sanitaria n. 01/16” dell’08/01/2016 del Settore Area Tecnica Servizio Attività Produttive del Comune di Novoli, con la quale il Sindaco:*

“(…) VISTO il PARERE FAVOREVOLE per il rilascio dell’Autorizzazione Sanitaria espresso dalla A.S.L. LECCE, Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con lettera Prot. n. 16/1681/RU e prot. n. 16/1363/ED del 17.12.2015, pervenuta a questo Comune in data 08.01.2016, prot. n. 148, dal quale si evince che sussistono i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, previsti dalla normativa vigente;

RILASCIA AUTORIZZAZIONE SANITARIA

*All’esercizio per attività ambulatoriale di odontoiatria, da espletarsi nell’ambulatorio sito in Novoli alla via Matteotti angolo via Miglietta, piano terra, al dott. **CAZZELLA Francesco, medico chirurgo, specialista in odontoiatria, Responsabile Sanitario, nato a Lecce il 14/06/1953 (…)**”.*

Con nota prot. AOO_151/3388 del 14/04/2016 trasmessa, tra gli altri, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ed al Dirigente del Settore Area Tecnica – Servizio Attività Produttive del Comune di Novoli, la Sezione PAOSA ha comunicato quanto segue:

“(…) nell’ambito della disciplina del trasferimento delle strutture sanitarie e socio sanitarie accreditate, il comma 5 dell’art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. prevede che l’Ente preposto al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio (il Comune o la Regione, a seconda della tipologia di struttura e della conseguente competenza per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento) individua il Dipartimento di Prevenzione diverso da quello della ASL nel cui territorio è ubicata la struttura e conferisce al medesimo l’incarico di verificare presso la nuova sede, ai sensi del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., la sussistenza dei requisiti sia minimi che ulteriori previsti, rispettivamente, per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e per il mantenimento dell’accreditamento della struttura presso la nuova sede.

Per quanto innanzi;

considerato che il Comune di Novoli (LE), che avrebbe dovuto conferire incarico ad un Dipartimento di Prevenzione diverso da quello territorialmente competente per la verifica dei requisiti sia minimi che ulteriori (ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esercizio per trasferimento e di accreditamento istituzionale presso la nuova sede), ha invece incaricato il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente;

rilevato, inoltre, che:

- dalla lettura del provvedimento autorizzativo n. 01/16 dell’08 gennaio 2016, sopra citato, si evince che tale autorizzazione all’esercizio è stata configurata quale apertura di una nuova struttura e non quale autorizzazione all’esercizio per trasferimento di struttura già autorizzata da altro Comune;*
- in caso di trasferimento di una struttura accreditata, le norme prevedono che la struttura possa mantenere lo status di accreditamento già riconosciuto presso la precedente sede, ma l’autorizzazione comunale*

all'esercizio deve essere configurata quale voltura dell'autorizzazione precedente per trasferimento di sede (come tale, quindi, notificata anche al sindaco del Comune ove era ubicata la precedente sede);

- *si trasmette la presente al Settore Area Tecnica Servizio Attività Produttive ed al Sindaco del Comune di Novoli al fine della rettifica del provvedimento autorizzativo n. 01/16 dell'08/01/2016;*
- *nelle more del rilascio del provvedimento di rettifica da parte del Sindaco di Novoli e della sua trasmissione alla scrivente Sezione, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, si invita il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ad effettuare, ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., idoneo sopralluogo presso l'ambulatorio di odontoiatria del Dott. Francesco Cazzella con sede in Novoli (LE) alla Via Matteotti angolo Via Miglietta, finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i..”.*

Con nota prot. 42370 del 05/07/2016 il Direttore del SISP ed il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR hanno comunicato alla scrivente Sezione “*di aver dato esecuzione alla richiesta mediante sopralluogo di verifica, esame e valutazione di atti, documenti, procedure tecniche e requisiti organizzativi e strutturali della struttura stessa.*

(...)

Nel comunicare la conclusione del procedimento con il giudizio favorevole, si trasmette in allegato copia della griglia di verifica dei requisiti indagati, completa del giudizio espresso per singolo requisito”.

Con nota prot. 8841 del 29/09/2016 il Responsabile del Settore Area Tecnica del Comune di Novoli ha trasmesso alla scrivente Sezione l'Autorizzazione Sanitaria n. 01/bis16 del 07/08/2016 di “*Rettifica del provvedimento autorizzativo n. 01/16 del 08/01/2016”*, con cui il Sindaco:

“RILEVATO successivamente:

- *Che trattasi di trasferimento di sede al Comune di Novoli e, quindi, di volturazione dell'autorizzazione 97/11, rilasciata dal Comune di Monteroni di Lecce per lo studio convenzionato, per attività di medico dentista accreditato, del Dr. Francesco Cazzella:*
- *Visto il giudizio favorevole espresso dalla ASL di Brindisi in data 05/07/2016 prot. n. 42370 (...) per il trasferimento di sede nel Comune di Novoli (LE) dell'ambulatorio di odontoiatria del Dott. Francesco Cazzella alla via Matteotti angolo via Miglietta;*

RILASCIA AUTORIZZAZIONE SANITARIA

Per il trasferimento di sede dell'ambulatorio odontoiatrico, per l'esercizio dell'attività sanitaria da espletarsi nella sede di Novoli (LE) alla via Matteotti angolo via Miglietta, piano terra, sotto la direzione sanitaria del dott. CAZZELLA Francesco, medico chirurgo, specialista in odontoiatria, Responsabile Sanitario, nato a Lecce il 14/06/1953 (...).

Sono escluse prestazioni di cui ai codici 26 e 27 del D.M. sanità 22/07/96 giusta D.G.R. 30/09/2002, n. 1412, e successivamente all'emanazione di apposito provvedimento della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 28/05/2004, n. 8 e s.m.i., di quelle prestazioni chirurgiche in esso contemplate e per cui è necessaria l'autorizzazione alla realizzazione previo visto di compatibilità della Regione.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di comunicare al Servizio Igiene e Sanità Pubblica qualsiasi variazione strutturale, organizzativa e tecnologica.”.

Per quanto sopra, considerato:

- l'autorizzazione all'esercizio nella nuova sede rilasciata dal Sindaco del Comune di Novoli;
- l'esito positivo della verifica dei requisiti ulteriori presso la nuova sede, trasmesso a questa Sezione con nota prot. 42370 del 05/07/2016 a firma del Direttore del SISP e del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR;

si propone, ai sensi degli artt. 28 bis e 24, comma 3 della L. R. n. 8/2004 e s.m.i., di disporre il mantenimento

dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio specialistico di odontoiatria del Dott. Francesco Cazzella con sede nel Comune di Novoli (LE) alla Via Matteotti angolo Via Miglietta, con la precisazione che il mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede è subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti
Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di disporre, ai sensi degli artt. 28 bis e 24, comma 3 della L. R. n. 8/2004 e s.m.i., il mantenimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio specialistico di odontoiatria del Dott. Francesco Cazzella con sede nel Comune di Novoli (LE) alla Via Matteotti angolo Via Miglietta, con la precisazione che il mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede è subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante dell'ambulatorio di odontoiatria del Dott. Francesco Cazzella con sede in Novoli (LE) alla Via Matteotti angolo Via Miglietta;
 - al Direttore Generale dell'Azienda ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Novoli (LE).

- al Sindaco del Comune di Monteroni (LE).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e governo dell'offerta /all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
Giovanni Campobasso